

Comune di Legnaro

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)**

Sommario

<u>PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI</u>	
<u>CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 3 – Occupazioni occasionali e d’urgenza.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 4 - Norme di riferimento.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 7 - Istruttoria.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 8 - Conclusione del procedimento.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 11 - Principali obblighi del titolare.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 14 - Dichiarazione di decadenza.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 16 - Subentro.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 17 - Rinnovo.....</u>	<u>11</u>
<u>PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 18 - Oggetto del canone.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 19 - Ambito di applicazione del canone.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 20 - Soggetto passivo.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 21 - Soggetto attivo.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 22 - Criteri per la determinazione del canone e per la graduazione della tariffa.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 23 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 24 - Modalità di applicazione del canone.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 25 - Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 26 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità.....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 28 – Riduzioni.....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 29 – Esenzioni.....</u>	<u>18</u>

<u>Articolo 30 - Dichiarazione e versamento del canone.....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 31 – Rimborsi.....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 32 - Mercati e fiere.....</u>	<u>20</u>
<u>PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 33 - Gestione del servizio.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 34 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 35 - Canone sul servizio affissioni.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 36 - Tariffe e maggiorazioni.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 37 - Riduzione del canone.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 38 - Esenzioni dal canone.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 39- Modalità per il servizio affissioni.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 40 - Affissioni abusive.....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 41 – Vigilanza.....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 42 - Norme transitorie.....</u>	<u>22</u>
<u>ALLEGATO 1 - Tariffe.....</u>	<u>23</u>
<u>ALLEGATO 2 – Suddivisione del territorio comunale in zone ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti.....</u>	<u>25</u>
<u>ALLEGATO 3 – Tariffe standard per ciascun foglio di cm 70x100 o frazioni.....</u>	<u>26</u>

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Legnaro nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato "canone", in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Non devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta quando previsto dalle norme di Legge.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.

Articolo 3 – Occupazioni occasionali e d’urgenza

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
 - d) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, alla Polizia Locale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione alla Polizia Locale del Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro i 3 giorni successivi. Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.
4. In riferimento ai commi 2 e 3 è necessario individuare l’area occupata, come previsto dall’art. 5, comma 1 lett. b).

Articolo 4 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2010 e modificato con delibera n. 28 del 24.09.2013 e s.m.i.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l’occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda telematica al Comune, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, o tramite l’indirizzo PEC del Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L’eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale o altra cartografia (es. google maps, google earth, etc.);
 - c) l’entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione;
 - h) la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, salvi i casi di esenzione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
 3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere presentata, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Ogni domanda di autorizzazione deve riferirsi ad un massimo di cinque mezzi pubblicitari. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, salvi i casi di esenzione.
 4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 6. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale e agli uffici dell'amministrazione competenti ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
6. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
7. Il responsabile del procedimento, entro il termine di rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.
2. Competente ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione è l'ufficio SUAP.
3. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
4. Il responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, nonchè a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti di segreteria relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
4. Il mancato pagamento in tempo utile comporterà la decadenza della concessione.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata.
3. L'ufficio competente, o l'eventuale concessionario, procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà la decadenza della concessione.

Articolo 11 - Principali obblighi del titolare

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti oltre a quelle contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione. In caso di mancato utilizzo il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario per causa di forza maggiore questi ha diritto al solo rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di:
 - a) rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area;
 - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione
 - c) rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
 - d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione.

In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;

- e) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e rispettando i diritti di terzi vantati sui beni oggetto di concessione;
- f) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione;
- g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- h) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia

- 1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
- 2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
- 3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né sospensione o rimborso del canone.
- 4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite Pec.
- 5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
- 7. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

- 1. Il mancato pagamento del canone alla scadenze stabilite o di due rate di canone, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- 2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone o l'eventuale concessionario comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- 3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine e l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 14 - Dichiarazione di decadenza

- 1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Al concessionario è concesso un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento entro un termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto comporta automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione;
 - e) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima;
 - f) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - g) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni abusive. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.
4. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
5. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
6. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 16 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare entro non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella

concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Ove il subentrante non provveda ad attivare il procedimento per il rilascio del provvedimento di subentro nel termine previsto l'occupazione è considerata abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
5. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
6. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.
7. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Articolo 17 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 5 del regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.

PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 18 - Oggetto del canone

1. Presupposto del canone sono:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, nonché tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata, con lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi di qualsiasi natura ovvero di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 19 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque, realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni

ed aree private purch  visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonch  all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

4. Fermo restante il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria   dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sar  comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 20 - Soggetto passivo

1. Il canone   dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone   dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicit  effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone   dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso   obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Il canone   indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidariet  passiva tra condebitori cos  come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 21 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone   il Comune.
2. Il Comune di Legnaro, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n  446, pu  affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n  446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivit  organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 22 - Criteri per la determinazione del canone e per la graduazione della tariffa

1. Per le occupazioni di suolo pubblico il canone   determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalit , alla zona occupata del territorio comunale. Il canone pu  essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gi  posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
3. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - c) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - e) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - f) graduazione in relazione alla zona occupata per l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sull'occupazione di suolo pubblico il territorio comunale è suddiviso in due zone, in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico determinabile sulla base di quanto indicato dall'Allegato 2.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 25%.

Articolo 23 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali (o permanenti) e temporanee (o giornaliere):
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
2. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, o quelle di cui all'art. 5 comma 6, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
4. Le concessioni ed autorizzazioni temporanee sono commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare di cui all'allegato 1.

Articolo 24 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 19 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa di cui all'allegato 1, per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;

5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 1 in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 5 mq.
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,01 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed è maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie fino a 5 mq.;
 - b) 66 % per le esposizioni pubblicitarie tra 5,01 mq. e 8 mq.;
 - c) 51 % per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,01 mq.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
11. Il canone è in ogni caso dovuto per la pubblicità effettuata per conto di terzi da eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi), anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
14. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
15. Per le occupazioni di suolo pubblico annuali o le diffusioni annuali di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
16. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato 1 del presente regolamento e dalle riduzioni/maggiorazioni di cui al successivo articolo 28 del presente regolamento.
17. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
18. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato 1 del presente regolamento, sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge.
19. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato 1 si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 25 - Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone

1. Le seguenti fattispecie di occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono assoggettate al canone, calcolato secondo la tariffa ed il relativo coefficiente moltiplicatore e relativi criteri:

- a) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - b) Occupazioni per manomissioni stradali o per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.): è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;
 - c) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili;
 - d) Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
 - e) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287;
 - f) Occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - g) Occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini, con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte il canone annuale.
 - h) Occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce, nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità; la concessione/autorizzazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso;
 - i) Occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;
 - j) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale. L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003. Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq. Per l'installazione temporanea di tali impianti, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
 - k) Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
 - l) Esposizioni pubblicitarie od affissioni effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;
 - m) Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
 - n) Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;
 - o) Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
 - p) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio;
 - q) Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora;
 - r) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela;
 - s) Pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
2. L'elenco, è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.
 3. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso

l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Articolo 26 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 5 comma 6 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento, le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine previsto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. Il tardivo o parziale versamento del canone entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10% dell'importo dovuto a titolo di canone. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
2. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
3. L'omesso versamento a seguito dell'avviso di cui al comma 2 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 26 comma 3 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 28 – Riduzioni

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni del canone:
 - a) nella misura del 90% per la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente i mille metri quadrati;
 - b) nella misura del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune e senza sponsorizzazioni viene riconosciuta l'esenzione dal canone ai sensi dell'art. 29 lett. b);
 - c) nella misura del 50% per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune o in collaborazione con Enti Pubblici territoriali, purché effettuate per fini non economici e a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. Nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari preveda la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario, consente di mantenere la riduzione prevista nell'allegato 1 del presente regolamento, a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale;
 - d) nella misura del 50 % per le occupazioni realizzate per manifestazioni con ingresso a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari;
 - e) nella misura del 50% su aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio nelle quali è posta a carico del proprietario la manutenzione dell'area stessa;
2. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:
 - a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e senza sponsorizzazioni;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i mezzi pubblicitari riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,25 metri quadrati;
- r) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;

- s) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- t) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- u) i balconi, le verande, gli archi, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- v) le occupazioni realizzate con piante, fioriere, o elementi di arredo urbano purché non destinate alla delimitazione di un'area destinata all'esercizio di un'attività economica;
- w) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- x) i passi carrabili e gli accessi carrabili a raso, ovvero gli accessi posti a filo con il manto stradale.

Articolo 30 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 6 del presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Articolo 31 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 32 - Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone.

PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33 - Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Legnaro, o l'eventuale concessionario, gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 65 del 20.12.2010 e modificato con delibera n. 28 del 24.09.2013 e s.m.i.

Articolo 34 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 10 % della superficie disponibile.
2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 90% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal Piano Generale degli Impianti.

Articolo 35 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto il canone da chi richiede il servizio in solido con colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera pari ad € 0,60 con le maggiorazioni indicate nell'allegato 3 del presente Regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
4. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni e periodi successivi di 5 giorni o frazione.

Articolo 36 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
2. Per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il canone è maggiorato del 100%.

Articolo 37 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.

- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Articolo 38 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità militari;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39- Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione ai fini dell'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
9. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 40 - Affissioni abusive

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 27 del presente Regolamento.

3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 15 comma 2 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 41 – Vigilanza

1. Il gestore del servizio e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.26.

Articolo 42 - Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro il 31/03/2021, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
4. Per il primo anno di entrata in vigore del regolamento, la scadenza del 31/01/2021 per il pagamento del canone è prorogata al 30/04/2021.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
6. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
7. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1 - Tariffe

Tariffa annuale (permanente)	€ 30
Tariffa giornaliera (temporanea)	€ 0,60

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TA- RIFFA GIORNALIE- RA 1° CAT.
1. passi e accessi carrabili	-	-
2. tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,2	0,50
3. distributori di carburanti	1	-
4. occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	0,59	0,2
5. Occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune	0,59	1,21
6. occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	-	0,17
7. chioschi e edicole	0,59	-
8. traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale	-	0,5
9. scavi, manomissione suolo/sottosuolo fino a 30 giorni • fino a 1 km. Lineare • oltre a 1 km. lineare	-	8,61 12,92
10. scavi, manomissione suolo/sottosuolo di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 GG • fino a 1 km. Lineare • oltre a 1 km. lineare	-	+ 30% rispetto al punto 9
11. scavi, manomissione suolo/sottosuolo di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 GG • fino a 1 km. Lineare • oltre a 1 km. lineare	-	+ 50% rispetto al punto 9
12. scavi, manomissione suolo/sottosuolo di durata superiore a 180 GG • fino a 1 km. Lineare • oltre a 1 km. lineare	-	+ 100% rispetto al punto 9
13. attività edile	-	0,85
14. serbatoi interrati n° 01 di capacità fino a 3000 litri	1	-
15. esposizione merci fuori negozio	0,59	0,85
16. aree di rispetto e riserve di parcheggio	0,59	1
17. occupazione con elementi di arredo	0,59	0,2
18. occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,59	0,35
19. occupazioni con griglie intercapedini	0,2	-
20. occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	esente	esente
21. insegna di esercizio	0,59	-
22. impianto pubblicitario • fino a 5 mq • impianto pubblicitario da 5,01 mq a 8 mq • impianto pubblicitario oltre 8,01 mq	0,49 0,74 0,98	Come previsto ai punti 37, 38 e 39

23. pubblicità visiva per conto proprio o conto terzi su veicoli e natanti di uso pubblico o privato	Canone dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi installati come previsto dal punto 22	-
24. pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa:	esente	esente
25. preinsegne	0,49	-
26. impianto pubblicitario collocato su area pubblica	0,49	0,2
27. impianto pubblicitario a messaggio variabile	2	0,25
28. volantinaggio per persona a giorno	-	3,5
29. pubblicità fonica per postazione a giorno	-	11
30. striscione traversante la strada a giorno	-	1,7
31. pubblicità realizzata con aeromobili a giorno	-	83
32. pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno	-	42
33. pubblicità realizzata con proiezioni	-	5
34. pubblicità in vetrina	0,49	0,1
35. pubblicità effettuata da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;	0,49	Come previsto ai punti 37, 38 e 39
36. pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, carrelli vela, altri veicoli con strutture simili. Sono dovute le maggiorazioni previste ai punti 38 e 39.	-	2
37. locandine, cartelli, tele parallele e altro materiale temporaneo al metro quadrato fino a 5,0 mq • fino a 30 giorni • fino a 60 giorni • fino a 90 giorni	-	2 4 6
38. per le pubblicità di cui al punto 37 di superficie compresa tra 5,01 e 8,00 mq	-	+50% rispetto al punto 37
39. per le pubblicità di cui ai numeri 37 di superficie superiore a 8,01 mq	-	+ 100% rispetto al punto 37
40. altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	1	1
41. esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone dovuto ex art. 24 c. 5 in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato • per le esposizioni pubblicitarie fino a 5 mq; • per le esposizioni pubblicitarie tra 5,01 mq. e 8 mq; • per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,01 mq.	+ 100,00 % + 66,00 % + 51,00 %	+ 100,00 % + 66,00 % + 51,00 %

ALLEGATO 2 – Suddivisione del territorio comunale in zone ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti

Categoria	Tipologia	Coefficiente in relazione alla tipologia di occupazione
1	Strade urbane di quartiere	1
2	Strade locali	0,75

ALLEGATO 3 – Tariffe standard per ciascun foglio di cm 70x100 o frazioni

Fino a gg o frazione	10	15	20	25	30
Maggiorazione	124,00%	192,00%	258,00%	325,00%	392,00%
Totale	€ 1,34	€ 1,75	€ 2,15	€ 2,55	€ 2,95

Manifesti di cm 70x100	Fogli 1
Manifesti di cm 100x140	Fogli 2
Manifesti di cm 140x200	Fogli 4
Manifesti di cm 600x300	Fogli 24